Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 245 del 5 ottobre 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 5 ottobre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1964

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1963, n. 13.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno finanziario 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *dell'*8 *gennaio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge regionale e non oltre il 29 febbraio 1964, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964.

Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l'anno 1963 per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1964. La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1964, n. 1.

Abrogazione della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, concernente « Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 29 *febbraio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, concernente « Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito », è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1964, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, concernente l'istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 6 *marzo* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1952, n. 10, è così modificato:

« Il Comitato è composto come segue:

a) l'Assessore all'industria e commercio, che lo presiede;

b) due membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materie riguardanti il commercio interno ed estero;

c) tre membri, designati rispettivamente dall'Assessore alle finanze, da quello al lavoro e pubblica istruzione e da quello ai trasporti;

d) il direttore dei servizi dell'Assessorato all'industria e commercio;

e) tre membri in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna;

f) un membro in rappresentanza delle Aziende di credito operanti in Sardegna, designato dall'Associazione bancaria;

g) tre membri in rappresentanza delle aziende commerciali della Sardegna;

h) due membri in rappresentanza delle Cooperative di consumo o miste;

i) un membro in rappresentanza dei commercianti ambulanti;

l) un membro in rappresentanza degli ausiliari del commercio;

m) tre membri in rappresentanza dei lavoratori del commercio ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge indicata è così modificato:

« I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio ».

Il vice presidente è eletto dal Comitato tra i suoi componenti.

I componenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), sono scelti dall'Assessore all'industria e commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive Associazioni di categoria; quelli di cui alla lettera *e*), su designazione fatta in numero doppio dalle Camere di commercio della Sardegna.

I membri del Comitato di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore all'industria e commercio.

Art. 3.

Le eventuali maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 corrispondente al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 febbraio 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1964, n. 3.

Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 6 *marzo* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione delle provvidenze disposte dallo Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di agricoltori ed allevatori, ivi compresi gli affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, colpiti da

eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, contributi in conto capitale:

a) nella spesa necessaria per il ripristino della coltivabilità dei terreni e per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) nelle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e costruzione di muri di sostegno, strade poderali, canali di scolo, opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) nelle spese necessarie per l'acquisto di sementi da impiegarsi nell'annata agraria successiva a quella nella quale si è verificata la calamità;

d) nelle spese necessarie alla ricostituzione delle scorte vive e morte;

e) nelle spese necessarie per la ricostituzione della efficienza operativa dell'azienda.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono concessi nella misura massima dell'80, del 65 e del 50 per cento, a seconda trattisi di piccole, medie o grandi aziende. I contributi sono concessi sempre nella misura dell'80 per cento quando i beneficiari sono coltivatori od allevatori diretti, singoli o associati.

I contributi di cui alla lettera *d*) sono concessi nella misura massima del 50 per cento.

I contributi di cui alla lettera *e*) non possono superare il 30 per cento. I contributi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) possono essere concessi solo quando la produzione lorda vendibile abbia subito una perdita non inferiore al 40 per cento.

Art. 2.

Al fine di far fronte agli interventi previsti dalla presente legge, è costituito, presso la Tesoreria regionale, un « Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche ».

L'Amministrazione regionale regolerà con apposita convenzione, da stipularsi con la Tesoreria, i rapporti derivanti dalla gestione del Fondo.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale compie i rilievi necessari al fine di accertare il carattere di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, ne dichiara la delimitazione territoriale e definisce la misura media dei danni.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate in carta libera all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, territorialmente competente, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione del decreto che delimita le zone danneggiate.

La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, territorialmente competente, che dispone le singole concessioni in conformità alla vlutazione dei danni delle singole aziende.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di disporre, sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge, e per somme non superiori a un miliardo di lire, anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a coltivatori diretti od allevatori diretti, singoli o riuniti in cooperative, che abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento.

Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, i prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva.

Ciascun coltivatore diretto od allevatore diretto non può ottenere prestiti superiori alle L. 200.000.

Art. 6.

I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso dell'1,50 per cento e con ammortamento in cinque anni a rata costante. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.

Le modalità per la concessione dei prestiti saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e gli istituti di credito.

Art. 7.

Ai fini della applicazione della presente legge sono coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione del fondo ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Art. 8.

Per la costituzione del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 5.000.000.000, da ammortizzarsi in non meno di 10 anni, ad un tasso non superiore al 7 per cento.

Art. 9.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente articolo 8, garanzia fidejussoria al tesoriere dell'Amministrazione regionale e ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art. 11.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente articolo 8 devono trovare capienza nei limiti della quota delle tasse sulle concessioni governative devoluta alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 12.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione « Ricavo dei mutui contratti per la costituzione del Fondo di solidarità regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di lire 5.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo stesso esercizio sarà istituito un capitolo con la denominazione « Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di L. 5.000.000.000.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la seguente denominazione « Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui » e con lo stanziamento di L. 101.000.000.

Le spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione faranno carico al predetto capitolo ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 febbraio 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1964, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 6 *marzo* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La lettera *l*) dell'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, è sostituita dalla seguente:

« *l*) sei membri in rappresentanza dei lavoratori della industria ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 febbraio 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1964, n. 5.

Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 12 *marzo* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28, sostitutivo dell'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti, in servizio, dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, che non siano proprietari od assegnatari di altro appartamento nel Comune di residenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare:

a) le somme occorrenti per l'acquisto di suoli edificatori sociali, nel caso in cui detti dipendenti siano riuniti in cooperative edilizie regolarmente costituite;

b) un importo pari al 25 per cento del prezzo complessivo da versare per l'acquisto dell'appartamento qualora i dipendenti stessi singolarmente, sia fruendo dei benefici concessi dalle vigenti leggi in materia di edilizia popolare ed economica che in proprio, intendano costruire od acquistare un alloggio di nuova costruzione, avente le caratteristiche indicate dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4.

Le anticipazioni di cui al comma precedente non potranno in alcun caso superare il 25 per cento dell'importo massimo ammesso a mutuo ai sensi della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna, e successive modificazioni.

Art. 2.

Nel testo della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e successive modificazioni, le dizioni « INA-Casa » e « Legge 26 novembre 1953, n. 1148 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « Gestione case per lavoratori » e « Legge 4 febbraio 1963, n. 60 e relativo regolamento di attuazione ».

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad anticipare al personale ammesso a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo le spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto degli immobili, ivi comprese le spese per eventuali accensioni ipotecarie.

Art. 4.

L'articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, è sostituito dal seguente:

« A ciascun beneficiario delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di L. 50.000 a vano legale, fino ad un massimo di L. 300.000 ».

Art. 5.

Le provvidenze di cui ai precedenti articoli sono estese, allo scopo di favorire la riduzione ovvero l'estinzione della eventuale situazione debitoria conseguente all'acquisto dell'immobile, anche al personale in servizio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia stipulato promessa o atto definitivo di compravendita di suoli o di alloggi o di entrambi, sempre chè la promessa o l'atto definitivo di compravendita abbiano avuto luogo nel corso del rapporto di servizio regionale.

Qualora l'ammontare della situazione debitoria di cui al precedente comma risultasse inferiore all'ammontare delle predette provvidenze, le provvidenze stesse, fermo restando l'ammontare del contributo di cui all'articolo 4 vengono ridotte sino ad eguagliare la situazione debitoria medesima.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono altresì estese alle cessioni in proprietà concesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni, ove il riscatto avvenga in unica soluzione.

Art. 6.

Il contributo di cui all'articolo 4 compete anche al personale in servizio che singolarmente od in qualità di socio di società cooperativa per costruzione di case popolari od economiche, sia assegnatario di alloggio comunque costruito o da costruire col concorso e con il contributo dello Stato, a' termini della vigente legislazione sull'edilizia popolare ed economica.

Il contributo compete al personale che abbia conseguito o consegua la proprietà dell'alloggio con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti competono solo nel caso che il dipendente interessato sia divenuto o divenga assegnatario ovvero proprietario dell'alloggio nel corso del rapporto di servizio regionale, ed a condizione che il contributo sia interamente utilizzato per la riduzione delle quote di ammortamento dei debiti conseguenti all'acquisto dell'alloggio, ovvero per il miglioramento delle condizioni di abilità dell'alloggio stesso.

Art. 7.

Le provvidenze di cui alla legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e successive modificazioni, sono estese al personale in servizio presso l'Ufficio della Regione Sarda in Roma.

Art. 8.

Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta.

Art. 9.

Le domande documentate intese a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti articoli devono essere presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Sulle domande relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli provvede l'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 10.

Al ricupero delle somme anticipate a' termini degli articoli 1, 3 e 5, decurtate del contributo di cui all'articolo 4, si darà inizio tre anni dopo che il beneficiario avrà occupato

l'appartamento, mediante trattenuta mensile da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale, pari a:

un ventesimo del trattamento nel periodo dal quarto al sesto anno dopo l'occupazione dell'appartamento;

un dodicesimo nel periodo dal settimo anno fino alla totale estinzione del debito.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione potrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenuta sull'indennità di liquidazione o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme residue.

Art. 11.

Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fisserà le modalità per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione:

« Anticipazioni per l'acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale comandato del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale; anticipazione ai predetti per gli acconti per gli alloggi Gestione case per lavoratori e per altri alloggi costruiti, da costruirsi od acquistarsi con le provvidenze di cui alla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica », e con lo stanziamento di L. 130.000.000.

La denominazione del capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1964 corrispondente al capitolo 145 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 sarà così modificata:

« Spese per la concessione di contributi ai dipendenti di ruolo e non di ruolo e al personale comandato del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale per gli alloggi Gestione case per lavoratori ed altri alloggi costruiti, da costruirsi o da acquistarsi con le provvidenze di cui alla vigente legislazione *in materia di edilizia popolare ed economica* ».

A favore di detto capitolo sarà stanziata la somma di L. 25.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai predetti capitoli ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 marzo 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1964, n. 6.

Abrogazione della legge regionale 25 marzo 1953, n. 7, e concessione di un contributo per il funzionamento e lo sviluppo del civico liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 19 *del* 21 *marzo* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 25 marzo 1953, n. 7, è abrogata.

Art. 2.

Per favorire il funzionamento del civico liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari, fino alla sua statizzazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, al predetto istituto, un contributo annuo di L. 26.000.000.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 2 viene versato al Consorzio per la gestione del civico liceo musicale « Luigi Canepa » entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario. La relativa erogazione è sospesa qualora gli enti consorziati ritardino il versamento dei rispettivi contributi annuali per due esercizi finanziari consecutivi.

Per gli anni 1962 e 1963 è concesso allo stesso istituto un contributo straordinario di L. 24.000.000.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio per la gestione del civico liceo musicale « Luigi Canepa » è tenuto a presentare all'Amministrazione regionale il rendiconto annuale delle somme ricevute.

Art. 5.

Per ogni anno scolastico il Consorzio riserva all'Amministrazione regionale, gratuitamente, un massimo di dieci posti da destinare ad alunni bisognosi e meritevoli.

L'assegnazione dei posti di cui al precedente comma verrà effettuata con decreto dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, secondo le modalità che saranno stabilite in apposito regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Fanno parte dell'assemblea degli enti consorziati tre rappresentanti della Regione, che verranno nominati, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Uno dei rappresentanti della Regione è membro del Comitato direttivo del Consorzio per la gestione del civico liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la seguente denominazione: « Contributo annuo al Consorzio per la gestione del civico liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari.

Il contributo di cui all'articolo 2 della presente legge farà capo al suddetto capitolo ed a quelli corispondenti dei bilanci successivi.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione: « Contributo straordinario a favore del civico liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti negli anni 1962 e 1963 a seguito del pareggiamento dell'istituto ».

Il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo 3 farà capo al suddetto capitolo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 marzo 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1964, n. 7.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 22 *del* 1° *aprile* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 46 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 47 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 11.

L'Assessore ai lavori pubblici, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 173 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alla costruzione di strade comprese nel relativo piano particolare, rientrante fra quelli contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata iscritta al capitolo 50 del relativo stato di previsione proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 217 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 51 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 2 giugno 1961, n. 454, assegnata in favore della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alla agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in capitoli delle somme stanziate sul predetto capitolo 217 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla quota assegnata in favore della Regione.

Art. 13.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964:

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive		
Entrata	L.	36.111.122.359
Spesa	»	35.651.275.650
Avanzo effettivo	L.	459.846.709
Entrate e spese per movimento di capitali		
Entrata	L.	6.808.877.641
Spesa	»	7.268.724.350
Disavanzo per movimento di capitali	L.	459.846.709
Riassunto generale		
Entrata	L.	42.920.000.000
Spesa	»	42.920.000.000
Avanzo finanziario	L.	pareggio

Art. 14.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964, annesso alla presente legge (allegato n. 1) ai termini dell'art. 8 dello statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di L. 360.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima, ai sensi dell'art. 9, lettera *f*), del suo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 marzo 1964

CORRIAS

ENTRATA

RUBRICHE E SOTTORUBRICHE (Capi)	Entrata ordinaria — Entrate effettive	Entrata straordinaria			Entrata ordinaria e straordinaria		Totale
		Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	Totale	Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	
Redditi patrimoniali	164.000.000	—	—	—	164.000.000	—	164.000.000
Tributi: Imposte dirette	4.495.000.000	—	—	—	4.495.000.000	—	4.495.000.000
Tasse e imp. indirette sugli affari	8.925.000.000	—	—	—	8.925.000.000	—	8.925.000.000
Imposte indirette di fabbricazione e sui consumi	9.464.000.000	—	—	—	9.464.000.000	—	9.464.000.000
Monopoli	10.220.000.000	—	—	—	10.220.000.000	—	10.220.000.000
Tributi diversi	7.000.000	—	—	—	7.000.000	—	7.000.000
Proventi vari	809.022.359	—	—	—	809.022.359	—	809.022.359
Rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie	255.100.000	—	—	—	255.100.000	—	255.100.000
Entrate diverse	—	145.000.000	—	145.000.000	145.000.000	—	145.000.000
Rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie	—	1.627.000.000	—	1.627.000.000	1.627.000.000	—	1.627.000.000
Vendite di beni	—	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Accensione di debiti	—	—	5.000.000.000	5.000.000.000	—	5.000.000.000	5.000.000.000
Estinzione di crediti	—	—	1.000.877.641	1.000.877.641	—	1.000.877.641	1.000.877.641
Partite che si compensano nella spesa	—	—	808.000.000	808.000.000	—	808.000.000	808.000.000
Totale	34.339.122.359	1.772.000.000	6.808.877.641	8.580.877.641	36.111.122.359	6.808.877.641	42.920.000.000

SPESA

RUBRICHE (Assessorati)	Spesa ordinaria — Spese effettive	Spesa straordinaria			Spesa ordinaria e straordinaria		Totale
		Spese effettive	Spese per movimento di capitali	Totale	Spese effettive	Spese per movimento di capitali	
Finanze	7.319.291.047	3.341.917.799	4.381.168.795	7.723.086.594	10.661.208.846	4.381.168.795	15.042.377.641
Enti locali	267.000.000	674.000.000	—	674.000.000	941.000.000	—	941.000.000
Trasporti e turismo	600.000.000	1.080.000.000	507.000.000	1.587.000.000	1.680.000.000	507.000.000	2.187.000.000
Igiene e sanità	255.000.000	1.474.346.804	—	1.474.346.804	1.729.346.804	—	1.729.346.804
Lavoro e pubblica istruzione	505.615.000	1.894.405.000	50.000.000	1.944.405.000	2.400.020.000	50.000.000	2.450.020.000
Lavori pubblici	276.200.000	6.136.000.000	—	6.136.000.000	6.412.200.000	—	6.412.200.000
Agricoltura e foreste	691.500.000	8.606.000.000	*p. m.*	8.606.000.000	9.297.500.000	*p. m.*	9.297.500.000
Industria e commercio	430.000.000	1.660.000.000	2.330.555.555	3.990.555.555	2.090.000.000	2.330.555.555	4.420.555.555
Rinascita	—	440.000.000	—	440.000.000	440.000.000	—	440.000.000
Totale	10.344.606.047	25.306.669.603	7.268.724.350	32.575.393.953	35.651.275.650	7.268.724.350	42.920.000.000

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1964, n. 8.
Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 26 del 18 aprile 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito, presso uno o più istituti di credito abilitati ed incaricati dell'esercizio del credito alberghiero e turistico, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna.

Gli istituti presso i quali è costituito il fondo devono tenere una gestione separata con apertura di apposito conto.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate per:

a) la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, il riassetto tecnico ed edilizio di alberghi, pensioni e locande, nonchè di auto-ostelli, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, stabilimenti balneari e idrotermali, comprese le relative attrezzature, purchè rispondenti alle esigenze della ricettività turistica e commerciale della località;

b) l'acquisto, nei limiti che saranno stabiliti dall'Assessore regionale competente, sentita la Commissione di cui al successivo art. 4, delle aeree sulle quali sorgano gli impianti, nonchè di quelle adiacenti da adibire a giardino o a servizi complementari purchè queste non superino il rapporto di dieci ad uno rispetto all'area coperta;

c) le iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari fissi, compresi quelli marittimi, che concorrano allo sviluppo ed alla migliore funzionalità degli impianti turistici.

Art. 3.

Dalle provvidenze della presente legge sono esclusi gli alberghi e le altre opere che siano classificabili superiori alla seconda categoria.

Art. 4.

Sulle domande avanzate ai sensi della presente legge esprime parere un'apposita Commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Detta Commissione è composta:

dall'Assessore regionale al turismo, o da un suo delegato, che la presiede;

dal capo divisione competente dell'Assessorato regionale al turismo;

da tre esperti rispettivamente in materia turistico-alberghiera, urbanistica, e di tutela del paesaggio;

da un rappresentante rispettivamente degli Assessorati regionali ai lavori pubblici, alle finanze e alla rinascita;

da un rappresentante dell'Ente sardo industrie turistiche;

da un rappresentante dell'Associazione degli albergatori;

dal direttore dell'Ente provinciale per il turismo, competente per zona di intervento.

Art. 5.

Le anticipazioni di cui all'art. 1 non possono eccedere la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e vengono concesse secondo le graduazioni per zone e per categorie di cui alla delibera 2 agosto 1963 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sul primo programma biennale del piano di rinascita.

Art. 6.

A favore di coloro che beneficiano delle provvidenze previste dalle leggi nazionali in materia di credito alberghiero e turistico, l'Amministrazione regionale può concedere un'anticipazione integrativa fino alla concorrenza massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ovvero una garanzia sussidiaria che consenta agli operatori la utilizzazione dei mutui fino alla misura sopra detta.

A favore degli operatori stessi l'Amministrazione regionale concede altresì una anticipazione pari alle prime sei rate semestrali costanti di ammortamento del mutuo contratto ai sensi delle leggi sopra dette.

Art. 7.

Le anticipazioni di cui alla presente legge sono gravate, anche durante il periodo di preammortamento, dell'interesse del 2 per cento, oltre alle spese bancarie calcolate in misura non superiore all'1 per cento per diritti di commissione e spese accessorie, in ragione d'anno.

Sono altresì a carico del mutuatario le spese per l'istruttoria della pratica.

Art. 8.

Gli interessati che per le opere di cui all'articolo 2 non usufruiscono dei mutui agevolati concessi dalla Regione, dallo Stato o dalla Cassa per il Mezzogiorno, può essere concesso, per l'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, un contributo del 3 per cento in ragione d'anno e per la durata di 10 anni, sempre che si tratti di industrie alberghiere di categoria non superiore alla seconda.

Il contributo è concesso secondo le graduazioni per zone e per categorie di cui alla delibera 2 agosto 1963 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sul primo programma biennale del Piano di rinascita.

Art. 9.

Le domande di anticipazione e quelle per la concessione del contributo di cui all'articolo 8, sono presentate all'Assessorato regionale al turismo il quale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, decide in ordine all'ammissione ad istruttoria entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di anticipazione ritenute ammissibili sono trasmesse per l'istruttoria tecnica agli istituti di cui all'articolo 1.

Art. 10.

I mutui sono concessi con decreto dell'Assessore regionale al turismo di concerto con quello alle finanze.

Art. 11.

I contributi di cui all'articolo 8 sono concessi, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 12.

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere assistiti da idonee garanzie.

Art. 13.

La restituzione dei prestiti deve effettuarsi in non più di quaranta rate semestrali e deve avere inizio a partire dalla fine del terzo anno dalla ultimazione dell'opera.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima di detto termine.

Art. 14.

Spetta agli istituti di credito, appositamente convenzionati, il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi delle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l'istituto propone all'Assessore regionale alle finanze l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore regionale alle finanze di concerto con quello ai trasporti e turismo.

Il Presidente dell'istituto di credito può tuttavia prendere direttamente, o richiedere all'Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o di urgenza, dandone immediatamente notizia all'Assessorato regionale alle finanze.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre direttamente e con propri funzionari i controlli di cui ai commi precedenti.

Art. 15.

Le costruzioni, le attrezzature e le aree finanziate con la presente legge, non possono essere destinate ad altra finalità per venti anni dalla data di inizio dell'Ammortamento, in conformità del vincolo che sarà disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge.

Il vincolo in parola viene imposto anche a coloro che beneficiano del contributo di cui all'articolo 8 ed ha la durata di venti anni dalla ultimazione dell'opera.

Solo in casi del tutto eccezionali e dopo attenta valutazione delle risultanze delle gestioni, il vincolo di cui sopra può essere sciolto con decreto dell'Assessore regionale al turismo di concerto con quello alle finanze e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, qualora dopo almeno tre anni dall'entrata in esercizio dello stabile il movimento turistico risulti irrilevante e la finalità della iniziativa siasi dimostrata non corrispondente alle esigenze della località.

La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche a favore di coloro che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, e successive integrazioni e modificazioni.

Il mutamento di destinazione è sempre subordinato al rimborso totale delle somme mutuate ovvero alla restituzione del contributo.

Art. 16.

L'Amministrazione regionale regolerà con apposite convenzioni, da stipularsi separatamente con gli istituti di credito interessati, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 17.

Le priorità di intervento, i criteri per la concessione dei benefici, nonchè le zone in cui dovrà operare la presente legge saranno determinati in conformità ai programmi di intervento pluriennali deliberati per il settore turistico dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 123-*bis* — Contributi per opere turistico - alberghiere agli operatori che non usufruiscono dei benefici della Regione, dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno.

Cap. 251-*bis* — Costituzione del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 48. — Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . L. 50.000.000

Cap. 251. — Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera in località suscettibili di valorizzazione turistica . . . L. 507.000.000

In aumento:

Cap 123-*bis* — Contributi per opere turistico-alberghiere agli operatori che non usufruiscono dei benefici della Regione, dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno . . . . » 50.000.000

Cap. 251-*bis* — Costituzione del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica » 507.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 123-*bis* e 251-*bis* dello stato di previsione della spesa per l'anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Nei bilanci della Regione per gli anni successivi al 1964 e sino al 1984 saranno stanziate, per le finalità di cui all'articolo 8 della presente legge, almeno L. 50.000.000 all'anno.

Art. 19.

Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato dagli appositi stanziamenti annuali disposti nel bilancio della Regione, comprensivi anche della percentuale dell'imposta di soggiorno spettante alla Regione a termini dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, nonchè dai rientri delle somme restituite ai sensi del precedente articolo 13.

Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dagli istituti di credito interessati.

Art. 20.

Sono abrogate le leggi regionali 23 novembre 1950, n. 63, 10 giugno 1952, n. 13, e 29 aprile 1953, n. 12.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Per l'attuazione della presente legge sarà dettato apposito regolamento.

Art. 22.

I termini per l'ammortamento dei mutui previsto dall'articolo 13 della presente legge sono estesi, a richiesta, anche a favore di coloro che hanno beneficiato delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 23.

Le somme tuttora disponibili e quelle che saranno restituite dai beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 23 novembre 1950, n. 63, 10 giugno 1952, n. 13, e 29 aprile 1953, n. 12, saranno fatte affluire su un conto speciale istituito presso il Credito industriale sardo e saranno utilizzate, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze e su conforme deliberazione della Giunta regionale, per incrementare le disponibilità del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'Assessore regionale alle finanze è incaricato dell'adozione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il ricupero delle somme dovute per i mutui contratti in base alle disposizioni contenute nelle leggi di cui al comma precedente.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 aprile 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1964, n. 9.
Modifica della denominazione del comune di Ollasta, in provincia di Cagliari, in quella di Albagiara.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 31 *del* 25 *maggio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di Ollasta, in provincia di Cagliari, è modificata in quella di Albagiara.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 maggio 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1964, n. 10.
Modifica della denominazione del comune di Figu-Gonnosnò, in provincia di Cagliari, in quella di Gonnosnò.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 31 *del* 25 *maggio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di Figu-Gonnosnò, in provincia di Cagliari, è modificata in quella di Gonnosnò.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 maggio 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1964, n. 11.
Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 31 *del* 25 *maggio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, al personale comandato che passa alle dipendenze della Regione vengono mantenuti le funzioni esercitate ed il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione e delle indennità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, modificata con legge regionale 27 luglio 1950, n. 40, e successive modificazioni, eventualmente godute dal personale medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 maggio 1964

CORRIAS

(1964)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(3151176) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.